



## L'AUTORITÀ FEDERALE DI SORVEGLIANZA DEI REVISORI

### Visti:

gli articoli 3, 4, 5 e 43 capoverso 3 della Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR, RS 221.302); gli articoli 1, 2, 3, 38 e 47 dell'Ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori (OSRev, RS 221.302.3); le leggi federali del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32);

### Considerato:

- che il/la richiedente ha presentato, entro il 31 dicembre 2007, una domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore corredata della prova del pagamento dell'emolumento corrispondente;
- che, dopo un esame sommario, la domanda è stata ammessa in via provvisoria per decisione in data 07.01.2008;
- che, dopo un esame approfondito, le condizioni di abilitazione a esercitare la funzione di revisore previste per le persone fisiche risultano, nella fattispecie, essere soddisfatte;
- che la suddetta domanda può quindi essere ammessa e che il/la richiedente è abilitato/a a esercitare la funzione di revisore ed è iscritto/a in tale veste nel registro dei revisori per una durata illimitata;
- che ciò nonostante l'abilitazione potrà essere revocata qualora le cui condizioni non siano più soddisfatte;
- che, secondo l'articolo 8 capoverso 1 OSRev, Bernaschina Giovanni può fornire a titolo indipendente servizi di revisione soltanto se è iscritto/a nel registro di commercio come ditta individuale e se anche la ditta individuale dispone dell'abilitazione necessaria rilasciata dall'ASR;
- che, secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSRev, Bernaschina Giovanni deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza ogni fatto rilevante ai fini dell'esame delle condizioni di abilitazione, pena le sanzioni previste dall'articolo 45 lettera c OSRev;
- che, secondo l'articolo 15 capoverso 3 LSR, Bernaschina Giovanni deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza qualsiasi cambiamento dei fatti iscritti a registro apportando le necessarie modifiche direttamente nel registro, pena le sanzioni previste dall'articolo 39 capoverso 1 lettera c LSR;
- che l'emolumento, pari all'importo previsto per l'esame della domanda di abilitazione, è a carico di Bernaschina Giovanni;



**Decide quanto segue:**

1. La domanda di abilitazione è ammessa e Bernaschina Giovanni, di Riva San Vitale/Ticino, domiciliato/a a 6826 Riva San Vitale, numero di registro 104453, è abilitato/a a esercitare la funzione di revisore ed è iscritto/a in tale veste nel registro dei revisori per una durata illimitata.
2. L'emolumento dovuto, pari a CHF 800, si considera versato, in ragione di quanto già corrisposto per l'esame della domanda di abilitazione.
3. Comunicazione a:
  - Bernaschina Giovanni, per via elettronica.

Frank Schneider  
Direttore

Jürg Bloesch  
Capo del servizio Ammissione e gestione

(Decisione senza firma)

Berna, 08.12.2009